

Il commercialista telematico

Ausiliari del commercio: agenti di commercio, rappresentanti, commissionari, mediatori, procacciatori di affari, promotori

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI CIVILI, FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTABILI

Premessa

Il presente libro telematico si rivolge, oltre che verso gli operatori del settore (agenti di commercio, ecc.), in maniera particolare nei confronti dei loro assistenti (Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Tributaristi, Consulenti del Lavoro, avvocati, ecc.).

Ciò poiché tale e-book si sofferma particolarmente sui casi più controversi che interessano la figura dell'ausiliario del commercio.

Anche se non manca la usuale trattazione completa degli aspetti civili e fiscali.

Vengono trattate sia le particolarità sulla competenza fiscale delle provvigioni degli agenti di commercio argomento che più interessa gli esperti del settore, sia quelle sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Infine, gli argomenti trattati tengono conto della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008).

**L'e-book è in vendita a 24 euro IVA compresa.
Per procedere con l'acquisto [clicca QUI](#)
- poi su "e-book" e quindi più' sotto su "proseguì"...**

Capitolo 1

ASPETTI CIVILI

Premessa

Le imprese si avvalgono degli ausiliari del commercio quando compiono indirettamente il collocamento sul mercato delle proprie merci avvalendosi di operatori ausiliari (facenti da tramite) che possono assumere varie figure e svolgere funzioni diverse a seconda della veste giuridica con la quale agiscono. Tali operatori sono detti ausiliari del commercio ed operano per conto altrui.

1.1 Varie figure di ausiliari del commercio

Le principali figure di operatori ausiliari sono le seguenti:

Agente di commercio

Si tratta del soggetto, persona fisica o società, che è stabilmente incaricato di

Il commercialista telematico

promuovere, salvo approvazione della ditta mandante, la conclusione di contratti in una zona preliminarmente definita per conto di una o più ditte preponenti (art. 1742 c.c.).

<< Art. 1742 Nozione

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione,

la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa

sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.>>.

A sua volta l'agente può essere con deposito, si tratta del soggetto che tiene in deposito per conto della ditta mandante i prodotti che sono poi consegnati da lui direttamente al cliente. Valgono le norme in materia di deposito per gli obblighi relativi alla custodia dei beni.

Esiste pure la figura del subagente, si tratta del n soggetto, persona fisica o società, legato ad un preponente-agente per mezzo di un contratto di agenzia o di rappresentanza di commercio. Si applicano i requisiti previsti dalle normative vigenti, dal codice civile dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.).

Rappresentante di commercio

Si tratta del soggetto, persona fisica o società, che è stabilmente incaricato di concludere contratti per conto di una o più ditte preponenti in una zona preliminarmente definita. I contratti conclusi si considerano stipulati direttamente tra il cliente e la ditta mandante (art. 1752 c.c.).

<< Art. 1752 Agente con rappresentanza

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1387 e seguenti).>>.

Agente per la tentata vendita

Si tratta del soggetto che promuove direttamente la vendita di prodotti al cliente con consegna della merce contestuale o successiva utilizzando il proprio automezzo. Se il soggetto non è legato da un rapporto di dipendenza, con esso si può instaurare anche il rapporto di agenzia di commercio.

Commissionario

Si tratta del soggetto che, dietro mandato, acquista o vende beni per conto del committente e in nome proprio (art. 1731 c.c.). Il commissionario:

- non è vincolato da obbligo di esclusiva;
- non ha una zona definita;
- non ha un incarico stabile;
- può concedere dilazioni di pagamento (art. 1732 c.c.).

<< Art. 1731 Nozione

Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.>>.

Mediatore

Si tratta del soggetto che pone in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di:

- collaborazione;
- dipendenza;
- rappresentanza (art. 1752 c.c.).

Ha diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parti e al rimborso delle spese

Il commercialista telematico

anche se non si è verificata la conclusione del contratto (art. 1755, 1756 c.c.).

<< Art. 1754 Mediatore

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. >>

Procacciatore di affari

Non è ancora ben delineato dalla normativa, tuttavia si tratta del soggetto che si differenzia dall'agente o rappresentante di commercio giacché:

- non è vincolato dalla esclusività;
- non ha una zona specifica;
- non ha stabilità di incarico.

Informatore e diffusore del farmaco

Si tratta di una figura assai frequente nella promozione di prodotti medicinali, la quale, qualora svolga l'attività in regime di autonomia e non sia legata da un rapporto di subordinazione (il compenso è commisurato agli affari conclusi con il rischio del risultato economico a proprio carico), può essere assimilata alla figura dell'agente di commercio.

Agenti di assicurazione

Si tratta di soggetti dotati di un proprio Albo e di una propria disciplina normativa, anche se sono applicabili, ai sensi dell'art. 1753 c.c., le disposizioni relative al contratto di agenzia previste dal Capo X del codice civile (art. 1742 e segg.), se non derogate da norme corporative o dagli usi e comunque se compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio tenuto presso la Camera di Commercio

Le uniche figure non tenute all'iscrizione al Ruolo degli agenti e dei rappresentanti di Commercio sono quelle di commissionario, mediatore, procacciatore di affari e agente di assicurazione.

Promotore finanziario

Un rapido accenno anche a tale figura.

La figura del promotore finanziario è stata istituita con la Legge n. 1/1991. Mentre l'art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 stabilisce che è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di promozione e di collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede, legale o secondaria, del soggetto abilitato per il quale opera. L'attività di promotore finanziario deve essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

E' previsto che per potere esercitare l'attività di promotore finanziario occorre iscriversi, dopo aver superato il previsto esame, all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, istituito presso la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Sotto il profilo fiscale l'attività di promotore finanziario è considerata come attività d'impresa e quindi è assoggettata alle norme fiscali che disciplinano il reddito d'impresa. In base a quanto disposto dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 267/E del 11/11/1995, alla categoria dei promotori finanziari si applicano le stesse regole applicabili agli agenti e rappresentanti di commercio. Riguardo l'aspetto previdenziale, essendo stato istituito l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, i promotori finanziari non si devono iscriverne al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio ed al relativo ente previdenziale (ENASARCO). Viceversa, essi si devono iscrivere presso la gestione INPS dei commercianti.

Il commercialista telematico

INDICE:

ARGOMENTO	PAGINA
Aspetti civili	3
Fac simile di contratto di incarico di agente di commercio	4
Aspetti civilistici salienti che interessano gli agenti di commercio	11
Aspetti fiscali	14
L'attribuzione della partita IVA	18
Classificazione delle attività economiche 2008	20
La scelta del tipo di forma giurica da utilizzare per esercitare l'impresa	22
I.V.A. e ritenute	25
Territorialità iva delle intermediazioni	32
Documento di trasporto	35
Fattura	40
Modifica alla disciplina dell'iva	54
Autoveicoli: IVA	56
Acquisto autovetture: limiti di deduzione e detrazione per i costi sostenuti dal 2007	59
Esempio di scheda carburante	62
Scritture contabili e imposta di bollo	63
Le principali scritture contabili	71
Elenchi clienti e fornitori IVA: modalità e termini per la trasmissione telematica	76
Le imposte dirette	79
Reddito d'impresa	83
Nuova disciplina degli interessi passivi	88
La dichiarazione dei redditi	91
Modifiche alla disciplina irap	103
Termini di presentazione del modello unico	109
Bilancio dopo la riforma del diritto societario	112
Studi di settore: disciplina	119
Ritenute d'acconto irpef/sostituti d'imposta: periodo di competenza delle provvigioni di agenzia di commercio	124
Fac simile dichiarazione da inviare alla casa mandante	129
Ritenuta a titolo di imposta	130
Scomputo delle ritenute	131
La "controversa" competenza delle provvigioni degli agenti	132
Previdenza agenti di commercio	141
Fac simile domanda di iscrizione inps gestione separata	149
Indice	154

Il commercialista telematico

SCHEDA DELL'AUTORE

VINCENZO D'ANDO'

Commercialista in Palermo, revisore contabile, giornalista pubblicista, è autore di numerosi articoli in materia tributaria per principali pubblicazioni del settore, tra cui i Suoi libri pubblicati dalla Simone Editore e Buffetti Editore:

- Enti non commerciali (Sistemi Editoriali)
- Libri contabili e fiscali (Finanze e lavoro)
- L'archiviazione ottica dei documenti aziendali (Finanze e Lavoro)
- Guida alla Riforma Biagi (Buffetti Editore)

Note: Il contenuto del presente libro telematico, sia pur redatto con la massima scrupolosità, non può dare adito a responsabilità

**L'e-book è in vendita a 24 euro IVA compresa.
Per procedere con l'acquisto [clicca qui](#) – poi su e-book
e quindi piu' sotto su [proseguì...](#)**

GENNAIO 2008